

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 16 novembre 2004

Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 9 (1)

“BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER LANNO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004 - 2006”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

Bilancio Annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2004, è approvato in euro 13.486.473.438,35 in termini di competenza e in euro 18.390.739.770,66 in termini di cassa, di cui per partite di giro euro 1.207.720.526,05.

2. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2004.

3. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2004, è approvato in euro 13.486.473.438,35 in termini di competenza ed in euro 17.826.200.702,70 in termini di cassa, di cui per partite di giro euro 1.207.720.526,05.

4. Sono autorizzati l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004.

5. È autorizzata l'iscrizione nell'Unità Previsionale di Base 7.28.064 “Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori” degli impegni di spesa regolarmente assunti, di parte corrente ed in conto capitale negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce e che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2004 per un ammontare complessivo pari a euro 450.000.000,00. La copertura finanziaria per il pagamento dei residui perenti è garantita da quota parte del risultato di amministrazione -avanzo di amministrazione.

Articolo 2

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

Articolo 3

Bilancio pluriennale

1. E' approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2004-2006.

Articolo 4

Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali

1. E' approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi -allegato A, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 27.

2. Nel bilancio annuale 2004, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali, pari a complessivi euro 4.100.000,00.

3. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito ai sensi della legge regionale 7/02, articolo 27, comma 5, disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

Articolo 5

Variazione di bilancio

1. Ai sensi della legge regionale 7/02, articolo 29, è consentito apportare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito dello stesso atto di programmazione regionale.

2. Le unità previsionali di base tra le quali sono disposte le relative compensazioni di cui al comma 1 sono riportate nell'elenco di cui all'allegato B.

Articolo 6

Ricorso al mercato finanziario

1. E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2004 ai sensi e per gli effetti della legge regionale 7/02, articolo 3, commi 4 e 5 ed articolo 9, per consentire alla Regione di provvedere alla rinegoziazione del debito complessivo per i mutui già in essere, anche per l'utilizzazione in sostituzione di nuovi strumenti di finanziamento, ed al fine della realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale.

2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 600.000.000,00 la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto della legge regionale 7/02, articolo 9, comma 2, alle migliori condizioni di mercato ed in ragione delle azioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito complessivo.

Articolo 7

Fondi di riserva

1. E' autorizzata l'iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:

del fondo spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori pari ad euro 450.000.000,00 per la competenza ed a euro 450.000.000,00 per la cassa;

del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 9.283.921,27 per la competenza ed a euro 9.283.921,27 per la cassa;

del fondo per spese obbligatorie pari ad euro 8.395.786,10 per la competenza e ad euro 8.395.786,10 per la cassa;

del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 1.264.429.543,82.

Articolo 8

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 7/02, articolo 17.

Articolo 9

Approvazione elenco spese obbligatorie

1. E' approvato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7 /02- allegato C-.

Articolo 10

Garanzie

1. La Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzia al delegato ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425/96 e successive ordinanze per un'operazione di indebitamento nel limite di quindici anni che il delegato stesso contrae nell'esercizio 2004 per un importo massimo complessivo di euro 200.000.000,00.

2. Per la previsione dell'incidenza del rischio a carico del bilancio annuale della Regione, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 12, comma 5, riportata nell'elenco allegato D alla legge di bilancio 2004, si fa fronte con le risorse dei fondi di riserva iscritti all'U.P.B. 7.28.135 "Fondi di riserva spese impreviste".

Articolo 11

Allegati

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2004 i documenti previsti della legge regionale 7/02, articolo 13, comma 1, lettere a) e articolo 18, comma 11, lettera b).

2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale 7/02, articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b), c) e d) è rinviata fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 50 della legge regionale 7/02.

Articolo 12

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale 7/02, è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

12 Novembre 2004

Bassolino

(1) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 2, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'Allegato A - n. 270 della medesima legge.